



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 23-12-2025

**Oggetto: Approvazione delle aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2026.**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 17:00, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano:

Pisu Pierpaolo	Presente	Deiana Franca Suintina	Assente
Flore Francesca Antonella	Presente	Loi Matteo	Presente
Casula Gian Luca	Presente	Piras Rina	Presente in modalità telematica
Zedde Fabio	Presente	Deligia Livio	Assente
Porcu Mauro	Assente	Demartis Nicola	Assente
Aresu Giovanni Battista	Assente		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Pisu Pierpaolo	P	Zedde Fabio	P
Deiana Franca Suintina	A	Deligia Livio	A
Flore Francesca Antonella	P	Porcu Mauro	A
Loi Matteo	P	Demartis Nicola	A
Casula Gian Luca	P	Aresu Giovanni Battista	A
Piras Rina	P		

Il Dott. Pisu Pierpaolo in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Trogu Angela, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 28.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di Gestione annualità 2024;

**Visto** l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale regola la disciplina della nuova IMU e recita testualmente:

- *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- *l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;*

**Richiamata** la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- *“748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*
- *749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
- *750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*
- *751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*
- *752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

- 753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*
- 754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*
- 756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*
- 757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;*

**Viste** in particolare le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 24.05.2012 e n.21 del 29.10.2012 con la quale è stato approvato e modificato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 29.12.2023 avente ad oggetto: “Nuova imposta municipale propria (IMU) Determinazione delle aliquote per l'anno 2024”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 29.11.2024 avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2025";

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il rinvio mediante emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Legge n. 132/2023, il decreto Proroghe all'articolo 6-ter comma 1 (proroga decorrenza di utilizzare il prospetto aliquote IMU) introdotto nel corso dell'esame in Commissione prevede nel dettaglio che:

*"In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."*

**Visto** l'allegato A "Prospetto aliquote IMU - Comune di Tadasuni" generato tramite il Portale del Federalismo Fiscale che forma parte integrante della delibera stessa;

**Visti:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- lo Statuto Comunale;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Acquisito** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, e n. 0 voti astenuti espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

**Di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** per l'anno 2026, nelle misure di cui al "Prospetto aliquote IMU – Comune di Tadasuni", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Di determinare** per l'anno 2026 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo iscritto nelle cat. A/1 – A/8 – A/9 e per le relative pertinenze nella misura di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2026;

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Di dichiarare** con n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, e n. 0 voti astenuti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Pisu Pierpaolo

Il Segretario Comunale  
Trogu Angela

---

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell'art. n. 49 del D.lgs n. 267/2000, i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 24-11-2025

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Manca Laura

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 24-11-2025

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Manca Laura

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000)

Tadasuni, 23-12-2025

Il Segretario Comunale  
Trogu Angela

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)*